

REGOLAMENTO (CEE) N. 3679/85 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha consolidato il dazio doganale sugli apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune ad un'aliquota dell'8 %; che detto consolidamento figura nell'elenco LXXII-CEE della Comunità economica europea, allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT);

considerando che la Comunità ha ritenuto auspicabile sostituire le attuali restrizioni volontarie all'esportazione di apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, che scadranno il 31 dicembre 1985, con un'appropriata misura tariffaria, prevedendo contemporaneamente un'adeguata protezione contro le importazioni, conforme al GATT; che la Comunità ha di conseguenza invocato l'articolo XXVIII del GATT per modificare il suo impegno internazionale relativo al livello dei dazi doganali sui prodotti in questione;

considerando che non è stato possibile raggiungere un accordo con il principale fornitore;

considerando che a norma dell'articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), del GATT la Comunità ha il diritto, in mancanza di un accordo tra i partner principalmente interessati, di modificare la concessione in questione; che la Comunità ritiene necessario procedere alla modifica tariffaria proposta;

considerando che dal 1° gennaio 1986 è opportuno aumentare dall'8 al 14 % la concessione tariffaria sugli apparecchi di registrazione o di riproduzione delle imma-

gini e del suono in televisione con nastri magnetici di larghezza pari o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione o la riproduzione ad una velocità pari o inferiore a 50 mm/s;

considerando che dal 1° gennaio 1986, a titolo di compensazione, si dovrebbe ridurre dal 17 % al 14 % la concessione tariffaria accordata a taluni prodotti della sottovoce 85.21 D II e portare a zero quella riguardante alcuni prodotti delle sottovoci 84.52 B, 85.15 A III e 92.11 A III;

considerando che a titolo di compensazione si dovrà altresì tener conto dell'allineamento delle tariffe praticate in Spagna e Portogallo alla tariffa doganale comune, per i prodotti delle sottovoci 92.11 B, 85.21 D II, 84.52 B, 85.15 A III e 92.11 A III, a seguito dell'adesione di questi due paesi alla Comunità il 1° gennaio 1986;

considerando che è pertanto necessario modificare la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. KRIEPS

(¹) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
84.52	<p>Macchine calcolatrici ; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione :</p> <p>A. Macchine calcolatrici elettroniche :</p> <p>I. scriventi</p> <p>II. non scriventi</p> <p>B. (immutato)</p>	14 14	12 0
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :</p> <p>I e II, (immutato)</p> <p>III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono :</p> <p>a) per la radiodiffusione, la radiotelegrafia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili (a)</p> <p>b) altri :</p> <p>1. Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata o di ricerca di persone</p> <p>2. non nominati :</p> <p>aa) Apparecchi riceventi di radiotelegrafia o di radiotelegrafia</p> <p>bb) Apparecchi riceventi di radiodiffusione :</p> <p>11. Radiosvegli</p> <p>22. Apparecchi riceventi del tipo utilizzato negli autoveicoli</p> <p>33. altri apparecchi riceventi in grado di funzionare senza fonte di energia esterna</p> <p>44. altri apparecchi riceventi che non sono in grado di funzionare senza energia esterna, con uno o più altoparlanti incorporati nello stesso involucro</p> <p>55. altri altri apparecchi riceventi</p> <p>cc) Apparecchi riceventi per la televisione con cinescopio incorporato</p> <p>dd) Apparecchi riceventi per la televisione senza cinescopio incorporato</p> <p>IV. (immutato)</p>	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	esenzione 12 14 0 14 0 14 14
(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari.			

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
1	2	3	4
85.21	<p>Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi microstrutture tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. : cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche :</p> <p>A, B e C, (immutato)</p> <p>D. Diodi, transistori, e simili dispositivi a semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche :</p> <p>I. Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette</p> <p>II. altri</p> <p>E. (immutato)</p>	21	9
		21	14
92.11	<p>Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione :</p> <p>A. (immutato) :</p> <p>I e II. (immutato)</p> <p>III. Apparecchi misti :</p> <p>a) che utilizzano nastri magnetici su bobine, escluse le cassette, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità di cui quella di 19 cm/s, sia a più velocità di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori</p> <p>b) altri :</p> <p>1. che utilizzano nastri magnetici, in cassette :</p> <p>aa) con amplificatore e uno o più altoparlanti incorporati :</p> <p>11. in grado di funzionare senza fonte di energia esterna</p> <p>22. altri</p> <p>bb) altri</p> <p>2. altri</p> <p>B. Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione :</p> <p>I. che utilizzano nastri magnetici in bobine o in cassette :</p> <p>a) di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione o la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri</p>	16	esenzione
		16	0
		16	7
		16	7
		16	7
		14	14
		13	8
		14	14